

Proposta di legge n. 1063 Ungaro del 6 agosto 2018

Proposta di legge n. 2202 De Iorio, Siracusa, Aiello, Amitrano, Bilotti, Ciprini, Cominardi, Cubeddu, Costanzo, Invidia, Pallini, Segneri, Tucci, Tripiedi, Villani del 22 ottobre 2019

Proposta di legge n. 3419 Invidia del 21 dicembre 2021

Le tre proposte interessano l'istituzione, la disciplina ed eventuali modifiche per la comunicazione obbligatoria del tirocinio formativo curricolare.

Il tirocinio è un periodo di orientamento e formazione, svolto in un contesto lavorativo volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro". Sono distinti due tipi di tirocini:

> i tirocini curricolari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro. E' promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati ed regolamentato dai regolamenti di istituto o ateneo;

> i tirocini extracurricolari finalizzati alle scelte professionali dei giovani mediante un periodo di formazione all'interno del mondo del lavoro. Tale tipologia è disciplinata dalle Regioni e dalle province autonome in linea con linee guida in materia di tirocini definiti a livello nazionale.

Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro.

Le norme di riferimento attuali sono:

- legge n. 196 del 24 giugno 1997 art. 18. La norma ha disciplinato la realizzazione di percorsi di alternanza tra studio e lavoro al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del lavoro;
- Decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 – e successiva circolare del Ministero del lavoro n. 92/1998 – con il quale è stata data attuazione ai principi e criteri generali fissati dalla legge n. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento
- Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni e Province di Trento e Bolzano sulle linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero
- Raccomandazione del 10 marzo 2014 del Consiglio dell'UE su un Quadro di qualità per i tirocini
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012, nella quale è rinvenibile la disciplina vigente in materia di tirocini prima delle modifiche apportate ad opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234
- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35/2013, con la quale vengono fornite alcune indicazioni operative per il personale ispettivo per le imprese multilocalizzate
- Decreto legge n. 76/2013, convertito con legge n. 99/2013, che ha inteso semplificare il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento, già richiamati nell'accordo del 24 gennaio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
- Accordo 24 gennaio 2013 Governo, Regioni e Province autonome (linee guida in materia di tirocini)

- Accordo 25 maggio 2017 Governo, Regioni e Province autonome sul documento "linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento"

Occorre precisare che le sopra indicate intese raggiunte tra Governo, Regioni e Province autonome, hanno espressamente escluso dalle linee guida i tirocini curricolari, che sono stati disciplinati dai Regolamenti di istituto o delle università. Infatti, la regolamentazione dei tirocini curricolari è rinvenibile nell'articolo 10, comma 5, lett. a) del DM n. 270/2004, nel quale sono indicati gli obiettivi e le attività formative (con espresso rinvio al DM n. 142/1998). Inoltre, lo stesso Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella nota 4647/2007 ha escluso l'applicabilità di disposizioni *"ai tirocini promossi da soggetti ed istituzioni normative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro"*

Sono, inoltre, escluse dalle linee guida i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso e quelli finalizzati all'"inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione di persone prese in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari.

- Risoluzione del parlamento europeo (B9-0310/2020) è intervenuta in Garanzia Giovani, sottolineando che il programma dovrà essere definito "come un percorso volto a garantire, entro un lasso di tempo ragionevole, posti di lavoro di qualità e permanenti per tutti i giovani interessati". Tale risoluzione, tra l'altro, riconosce come lavoro possibile il ruolo dei tirocini, accostando tale tipologia al rapporto di apprendistato
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), articolo 1, commi da 720 al 726.

La norma fornisce una definizione di tirocinio curricolare quale percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

Ha previsto il riassetto della disciplina sul tirocinio extra curricolare al fine di contrastarne, mediante sanzioni di tipo penale, amministrativo e civile, il ricorso illecito e fraudolento; ha differenziato i tirocini curricolari da quelli extracurricolari per meglio agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani ed evitare il loro sfruttamento. E' previsto un accordo per la definizione di linee-guida condivise Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tirocini extracurricolari, limitandone, tra l'altro, l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale.

Nella norma viene ribadito l'obbligo di comunicazione preventiva dei tirocini, da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del DL n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla legge 608/1996. Tale inciso normativo potrebbe avere portata innovativa poiché supera la prassi amministrativa di cui alle note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 440 del 4 gennaio 2007 e n. 4746 del 14 febbraio 2007, che ne aveva limitato la portata dell'obbligo ai soli tirocini extracurricolari, rendendo obbligatoria la comunicazione preventiva tramite modello Unilav a tutti i "tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata".

La citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, mantiene fermo il principio secondo cui il "tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente". Tra gli elementi qualificanti del rapporto di tirocinio è indicato

il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione – la cui mancata erogazione comporterebbe l'erogazione di una sanzione amministrativa - la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa.

Sia la proposta di legge n. 3419 Invidia che la n. 1063 Ungaro hanno quale finalità la disciplina del tirocinio curriculare, oggi assente, e per il quale è presente sono la disciplina definitoria di cui al comma 720 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le due proposte tendono alla individuazione e definizione dei soggetti interessati dal rapporto (studente, Università o Istituti abilitati al rilascio di titoli accademici e soggetto ospitante); alla disciplina dell'attivazione delle convenzioni e delle modalità di svolgimento del tirocinio, la sua durata, l'indennità di riconoscimento, la normazione per il soggetto ospitante relativo al rapporto tirocinante/tutor, piano formativo, vigilanza e relativo controllo con la disciplina sanzionatoria.

Particolare attenzione occorre porre agli articoli 6 delle due proposte.

Articolo 6 proposta Ungaro. Rubricata "Comunicazione e assicurazioni"

al comma 1 viene previsto per i tirocini con durata uguale o superiore a 160 ore l'obbligo della comunicazione.

Il comma 2 prevede l'assicurazione presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile con stipula di una assicurazione per la copertura di eventuali rischi relativi al tragitto dall'abitazione al luogo di svolgimento dell'attività.

L'articolo 2 della proposta Invidia prevede l'onere per il soggetto di stipulare un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del tirocinante medesimo.

Articolo 6 proposta Invidia.

Il comma 1 prevede il riconoscimento di crediti formativi universitari pari a 20 crediti nel caso di tirocinio con durata a sei mesi e 10 in caso di tirocinio di durata pari a tre mesi.

Il comma 2 prevede il riconoscimento di crediti formativi e che l'Inps provveda al riconoscimento dei crediti formativi universitari quali contributi figurativi, a condizione che il beneficiario, per almeno cinque anni, abbia effettuato il versamento di contributi previdenziali per lavoro subordinato.

Si osserva che tale proposta appare essere priva di specifica disciplina indispensabile per la sua attuazione, non individuando la misura e le modalità di determinazione dei contributi figurativi. La stessa, in quanto riferita ai soli lavoratori subordinati, creerebbe una disparità tra i soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e tutti gli altri lavoratori assicurati presso le altre gestioni previdenziali obbligatorie, comprese quelle delle casse professionali autonome.

Entrambe le proposte non prevedono l'istituzione di una tutela previdenziale.

Si osserva che nella proposta Ungaro l'articolo 4, comma 4, prevede che l'indennità erogata abbia natura da lavoro assimilato al lavoro dipendente (articolo 50 del Tuir). La norma non indica la lettera che disciplina il reddito, ma si presume intenda la lettera c), nella quale rientrano le borse di studio espressamente previste e i "compensi /rimborsi spese" corrisposti ai soggetti che svolgono il praticantato/tirocinio professionale ai fini dell'accesso all'esame di stato per l'iscrizione all'Albo. Tali redditi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale.

Qualora, invece, si intendesse rafforzare le tutele ai fini previdenziali, potrebbe essere inserito l'obbligo contributivo alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, prevedendo per la durata del tirocinio la copertura previdenziale con obbligo contributivo a carico dell'azienda presso la quale viene svolta l'attività (nella

piena misura oppure per 2/3 e 1/3 a carico del tirocinante). Al fine di non generare eccessivi oneri a carico delle imprese, in sostituzione dell'attuale aliquota ivs prevista per i rapporti di collaborazione e figure assimilate pari al 33%, appare possibile l'applicazione della medesima aliquota prevista per i lavoratori autonomi professionisti (pari al 25 per cento per copertura IVS e in aggiunta le aliquote di tutela per la maternità, paternità, malattia e degenza ospedaliera pari a 0,72 per cento). Potrebbe, altresì, essere prevista l'introduzione di una aliquota aggiuntiva per il finanziamento destinato alla formazione dei lavoratori, pari a 0,30 per cento, in analogia con quanto oggi previsto per i soli lavoratori subordinati dall'articolo 25 della legge n. 845/1978, il quale destinata le somme derivanti da tale aliquota al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Infine, si osserva che potrebbero essere inseriti nella disciplina dei tirocini curricolari anche i periodi di praticantato utili per l'accesso alle professioni ordinistiche per le quali occorre sostenere l'Esame di Stato. Allo stato, moltissimi giovani sono obbligati all'apertura di una Partita Iva per poter percepire il compenso proveniente dalla borsa di studio erogata dal dominus, con obbligo a proprio carico della contribuzione previdenziale.